



**DECRETO N. 293 DEL 11/03/2021
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: FORNITURA DI UN FRIGORIFERO BIOLOGICO OCCORRENTE AL
LABORATORIO ANALISI - SETTORE IMMUNOCHEMICA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI MANTOVA - ADESIONE CONVENZIONE ARCA_2018_031 - LOTTO
4**



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo a soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario da ultimo adottate con DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA S.p.a e Consip S.p.A ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore, fermo restando che dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.a. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018 adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;



CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

PRESO ATTO che, come da richiesta conservata in atti, risulta necessario procedere all'acquisto di n. 1 Frigorifero biologico occorrente al Laboratorio Analisi – Settore Immunochimica a sostituzione di quello precedente dichiarato “fuori uso”;

DATO ATTO infatti che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato la convenzione di seguito indicata per l'acquisto di frigoriferi farmaci:

- Convenzione ARCA 2018_031 attivata in data 10/04/2020 con scadenza il 10/04/2023- Lotto 4 - aggiudicato a favore della ditta A.C.F. Italia Srl di Taiano (Va);

DATO ATTO inoltre che il frigorifero aggiudicato nella convenzione e lotto sopracitato risulta rispondere alle esigenze della struttura richiedente, come risulta dal parere, conservato in atti, dell' Operatore Tecnico Specializzato della Struttura Tecnico Patrimoniale, Simone Modenini;

VISTA la documentazione relativa alle convenzioni in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni e delle note sopra richiamate di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto indicato nel prospetto allegato al presente atto (Allegato);

DATO ATTO che:

- l'adesione alla predetta convenzione comporta una spesa complessiva pari ad € 2.100,00 iva 22% esclusa;
- l'importo complessivo pari ad € 2.562,00 iva 22% inclusa verrà conteggiata sul conto patrimoniale n. 30204000 del Bilancio 2021;
- la spesa risulta finanziata mediante Fondi da Regione Lombardia con DGR n. XI/2468 del 18/11/2019, recante “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità – Determinazione conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento contributi;

RITENUTO pertanto di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., l'Ing. Leo Traldi, Direttore della Struttura Tecnico Patrimoniale, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (per il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi)



cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 986 del 21/12/2012 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente individuato dal Piano Organizzativo Aziendale (POA) dell'Azienda quale titolare della funzione relativa agli acquisti di cui al presente provvedimento;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da RIGHI SILVIA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di aderire alla Convenzione per la fornitura di Frigoriferi farmaci stipulata dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia relativamente al lotti di gara indicato in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato) e precisamente:
 - Convenzione ARCA_2018_031 "Frigoriferi e Congelatori" attivata in data 10/04/2020 con scadenza il 10/04/2023 - Lotto n. 4 Frigorifero Litri 1400 lt (porte cieche) – codice PS1400-TFT aggiudicato a favore della Ditta A.C.F. Italia Srl di Taino (Va);
2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta una spesa complessiva pari ad € 2.562,00 (iva 22% inclusa) che viene conteggiata sul conto patrimoniale 30204000 del Bilancio 2021;
3. di dare atto inoltre che il costo complessivo della fornitura viene finanziato mediante Fondi da Regione Lombardia con DGR n. XI/2468 del 18/11/2019, recante "Programma regionale straordinario investimenti in Sanità – Determinazione conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento contributi;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., l'Ing. Leo Traldi, Direttore della Struttura Tecnico Patrimoniale, quale Direttore



dell'Esecuzione del Contratto (per il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi) cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

5. di recepire la documentazione relativa alle predette Convenzioni scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

FERRARI GIUSEPPE
BELLOMETTI SIMONA AURELIA
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE

STRADONI RAFFAELLO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)